NG - Nuova generazione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo pensione (Art. 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) Tariffa 8012 Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5066

Condizioni generali di contratto

ERGO Previdenza

Sede e direzione generale Via Pampuri 13 • 20141 Milano

www.ergoitalia.it



Indice

Condizioni generali di contratto

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Modalità di adesione
- Art. 3 Fondi Disponibili
- Art. 4 Diritto di revoca e diritto di recesso
- Art. 5 Spese
- Art. 6 Le prestazioni pensionistiche
- Art. 7 Rivalutazione annuale
- Art. 8 Nuovi Fondi Interni
- Art. 9 Operazioni di investimento, disinvestimento ed attribuzione delle quote
- Art. 10 Valore unitario delle quote dei Fondi Interni
- Art. 11 Trasferimento tra Fondi (switch)
- Art. 12 Diritto di riscatto Anticipazioni
- Art. 13 Trasferimento ad altre forme pensionistiche
- Art. 14 Somma liquidabile in caso di morte dell'Aderente
- Art. 15 Beneficiari della prestazione
- Art. 16 Prestiti
- Art. 17 Opzioni a scadenza
- Art. 18 Foro competente

Regolamento gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB"

Regolamento del fondo interno "ERGO Previdenza ALPHA EXTRACTOR"

Condizioni generali di contratto

Art. 1 - Oggetto

"NG - Nuova generazione - piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione" (di seguito PIP) è una forma pensionistica individuale, disciplinata dall'Art. 13 del D. Lgs. n. 252/2005 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito Decreto). La Società garantisce all'Aderente la corresponsione di una rendita vitalizia rivalutabile al raggiungimento dell'età pensionabile.

Art. 2 - Modalità di adesione

Ai fini dell'adesione al PIP, è necessario compilare integralmente e sottoscrivere il modulo di adesione. Il modulo verrà inoltrato alla Società per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.

L'adesione al PIP avviene mediante:

- contributo annuale dell'Aderente:
- trasferimento da altra forma pensionistica;
- contributo del Datore di lavoro;
- conferimento del TFR.

L'elenco dei mezzi di pagamento (e della relativa valuta loro riconosciuta) è contenuto all'interno del modulo di adesione. Il contratto è concluso, sempre che sia stato effettuato il versamento relativo ad almeno una delle modalità sopra riportate, dal momento in cui l'Aderente ha ricevuto lettera di conferma che verrà inviata dalla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento del modulo di adesione e produce i suoi effetti dalla data di valuta del versamento di cui sopra.

La data di pensionamento, all'atto dell'adesione al PIP, corrisponde all'anno in cui la Società presume che l'Aderente accederà alla prestazione pensionistica in base al proprio regime obbligatorio di appartenenza.

In caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, l'Aderente dovrà fornire alla Compagnia gli elementi utili per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell'effettiva acquisizione della posizione individuale di provenienza.

Art. 3 - Fondi disponibili*

La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal regolamento dei Fondi, la gestione di un portafoglio di strumenti finanziari suddivisi e diversificati in un fondo interno di tipo unit linked, denominato ERGO Previdenza ALPHA EXTRACTOR, e in una gestione separata denominata ERGO Previdenza Nuovo PPB. Ciascun Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il valore del fondo ERGO Previdenza ALPHA EXTRACTOR è determinato settimanalmente e pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 Ore; la Società potrà successivamente pubblicare il valore unitario delle quote su altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comunicazione al Contraente. Tale valore è altresì disponibile sul sito www.ergoitalia.it.

La gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" è una ge-

stione separata conforme alla norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n. 38 e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

* Il fondo interno ALPHA EXTRACTOR è chiuso a nuove adesioni a far data dal 9 Maggio 2013.

Art. 4 - Diritto di revoca e diritto di recesso

L'Aderente ha facoltà di recedere dall'impegno preso con la Compagnia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, così come indicato al precedente Art. 2. In tal caso, la Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso completa di modulo di adesione:

- per il contributo collegato alla gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB", gli importi eventualmente corrisposti;
- per il contributo collegato al fondo ERGO Previdenza ALPHA EXTRACTOR il controvalore delle quote valutato il venerdì successivo alla richiesta, se questa perviene (fa fede il timbro postale di ricezione della Compagnia) alla Compagnia il lunedì, martedì o mercoledì; altrimenti il venerdì della settimana successiva alla richiesta, se pervenuta (fa fede il timbro postale di ricezione della Compagnia) il giovedì e il venerdì.

La richiesta di recesso dal contratto deve essere inviata alla Compagnia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al seguente recapito: ERGO Previdenza S.p.A., Ufficio Assunzioni, Via R. Pampuri 13, 20141 Milano. Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa.

Con le stesse modalità l'Aderente può revocare la propria adesione al PIP fino al momento in cui è informato della conclusione del contratto.

Art. 5 - Spese

Il presente contratto, relativamente all'adesione al PIP, prevede le seguenti spese:

1. Spese di adesione

Non sono previste spese di adesione.

2. Spese da sostenere durante la fase di accumulo

La Compagnia preleverà:

- a. il 3,00% di ogni contributo versato, prelevato dal medesimo al momento della sua corresponsione, ad eccezione dei contributi derivanti dal trasferimento da altra forma pensionistica;
- b. l'1,00% dal rendimento annuo realizzato dalla gestione separata "ERGO Previdenza NUOVO PPB";
- c. il 3% del patrimonio del fondo interno, calcolato in base al rateo maturato ad ogni valorizzazione e prelevato

trimestralmente dal patrimonio. Temporaneamente le commissioni sono nulle.

3. Spese relative al trasferimento della posizione individuale verso altre forme pensionistiche

In caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare la Compagnia preleverà 10 Euro.

Spese relative al trasferimento della posizione individuale da altre forme pensionistiche

Non sono previste spese in caso di trasferimento della posizione individuale da altra forma pensionistica complementare.

Spese relative all'anticipazione e al riscatto parziale o totale

In caso di riscatto totale o parziale della posizione individuale maturata, la Compagnia preleverà 10 Euro.

6. Spese relative alla riallocazione della posizione individuale (switch)

Il costo di ciascun switch è di € 50,00.

7. Spese relative alla riallocazione dei contributi futuri

Non sono previste spese relative alla riallocazione dei contributi futuri.

8. Spese relative all'erogazione della rendita

L'Impresa trattiene un importo pari al 1,25% della rendita stessa e l'1,00% dal rendimento annuo realizzato dalla gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB".

9. Ulteriori spese

Oltre alle spese indicate nel presente articolo, sul patrimonio della gestione separata e del fondo interno gravano unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il contributo di vigilanza a COVIP dovuto ai sensi di legge, e la spesa relativa alla remunerazione dell'incarico di Responsabile del PIP.

Art. 6 - Le prestazioni pensionistiche

Con il presente contratto la Compagnia corrisponderà in caso di vita dell'Aderente alla scadenza del contratto, ossia alla data di suo pensionamento, che coincide con la data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche secondo quanto previsto dal regime obbligatorio di appartenenza, una rendita annua vitalizia rivalutabile erogata in rate mensili posticipate il cui ammontare è in funzione di ogni singolo contributo pagato dall'Aderente alla Compagnia; la rendita annua potrà essere corrisposta a richiesta dell'Aderente anche in rate annuali, semestrali, trimestrali, sempre posticipate. La rendita annua vitalizia rivalutabile iniziale erogata in rate mensili posticipate è determinata dividendo il capitale maturato nella posizione individuale a tale data per il relativo coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A, che forma parte integrante delle presenti condizioni generali di contratto, distinto per età dell'Aderente. Per determinare la rendita annua vitalizia rivalutabile iniziale erogata in rate trimestrali, semestrali e annuali, occorre dividere il capitale maturato per il relativo coefficiente di conversione di cui rispettivamente alle tabelle B, C e D (tabella "rateazione trimestrale", "rateazione semestrale", "rateazione annuale"), che formano parte integrante delle condizioni generali di contratto, distinto per età dell'Aderente. I coefficienti di trasformazione utilizzati per determinare la rendita vitalizia rivalutabile prevista alla data di scadenza del contratto sono, alla data di redazione delle presenti condizioni generali di contratto, determinati considerando quale base demografica e finanziaria quella riportata nella tabella E.

ERGO Previdenza S.p.A. potrà modificare le condizioni sopra riportate nel corso del rapporto, prima che abbia inizio l'erogazione della rendita. Le modifiche relative al tasso tecnico interessano soltanto i versamenti successivi alle modifiche stesse; le modifiche relative alle basi demografiche interesseranno tutti i versamenti effettuati sia in precedenza che successivamente alle modifiche stesse. ERGO Previdenza S.p.A. notificherà all'Aderente tale modifica preventivamente e per iscritto, descrivendone le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata e inviando i nuovi coefficienti di conversione. In ogni caso, le modifiche delle basi demografiche potranno avvenire solo al verificarsi di determinate condizioni, previste dalla normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione, e comunque non avranno effetto nei tre anni antecedenti al pensionamento dell'Aderente.

L'Aderente al momento del pensionamento potrà percepire una parte della prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50,00% della posizione maturata.

Sono altresì previsti casi nei quali si può percepire il 100% in forma di capitale. Al riguardo vedasi l'Art. 10, comma 5 del Regolamento del Fondo.

Art. 7 - Rivalutazione annuale (in caso di investimento nella gestione separata "ERGO Previdenza NUOVO PPB")

La posizione dell'Aderente viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB", nella misura e con le modalità di seguito indicate.

Art. 7.1 - Rendimento lordo attribuito al PIP

Il rendimento lordo attribuito al PIP si ottiene sottraendo al rendimento medio annuo realizzato dalla gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB", come determinato al punto 5 del relativo regolamento allegato alle presenti condizioni generali di contratto, le spese di cui all'Art. 5, punto 2, lettera b).

Art. 7.2 - Rendimento netto attribuito al PIP

Il rendimento netto attribuito al PIP è pari al rendimento lordo, come determinato al precedente punto 7.1, al netto dell'imposta sostitutiva, determinata nella misura prevista dalla normativa fiscale in vigore, riferita a ciascun periodo fiscale, quale tassazione annuale del rendimento lordo maturato.

Art. 7.3 - Rivalutazione del PIP

Al 31 dicembre di ogni anno la posizione individuale accumulata viene incrementata di un importo pari al prodotto della posizione individuale accumulata al periodo annuale precedente per la misura della rivalutazione, determinata secondo le modalità previste all'Art. 7.2 del presente articolo.

I contributi netti corrisposti nel corso dell'anno vengono rivalutati, con le medesime modalità, per il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e il 31 dicembre successivo (metodo pro-rata temporis).

Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione dell'1,00%.

Art. 7.4 - Misura della rivalutazione in fase di erogazione della rendita

Durante il periodo di godimento della rendita, la misura annua della rivalutazione da applicare al PIP si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 1,00%, la differenza fra il rendimento netto attribuito al PIP, come determinato al precedente Art. 7.2, ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nella determinazione della rendita.

Art. 8 - Nuovi fondi interni

La Società ha la facoltà di istituire nuovi fondi interni in aggiunta a quello previsto dal presente contratto; dell'istituzione e delle caratteristiche di tali nuovi fondi interni il Contraente verrà tempestivamente informato e vi potrà accedere con operazioni di investimento o di trasferimento delle quote. Ciascun nuovo fondo interno verrà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 9 - Operazioni di investimento, disinvestimento ed attribuzione delle quote

Il valore complessivo netto (Net Asset Value ovvero NAV) del fondo interno è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno stesso al netto delle eventuali passività, composte principalmente dalle spese di cui all'Art. 6 del regolamento del fondo.

La tabella che segue consente di individuare il giorno di valorizzazione della quota (giorno di riferimento) in relazione alle singole operazioni in cui si rende necessario effettuare la conversione da importi di denaro a quote e viceversa o da quote di un fondo interno a quote di altro fondo interno.

Tipo operazione	Data di richiesta	Giorno di riferimento	Decorrenza
Nuove sot- toscrizioni e versamenti successivi	Lunedì - Venerdì	Il venerdì della settimana sucessiva alla data richiesta	successivo al giorno di
Switch	-		! ! !

Tipo operazione	Data di richiesta	Giorno di riferimento	Decorrenza
Recesso	Lunedì -	Il primo	Il primo lunedì
Trasferimento verso altre forme previdenziali	Martedì - Mercoledì	venerdì successivo alla data richiesta	successivo al giorno di riferimento
Riscatto			
Liquidazioni per sinistro	1 1 1		

Tipo operazione	Data di richiesta	Giorno di riferimento	Decorrenza
Recesso	Giovedì -	Il venerdì della	Il primo lunedì
Trasferimento verso altre forme previdenziali	Venerdì		successivo al giorno di riferimento
Riscatto			
Liquidazioni per sinistro	- - - -	! ! ! !	

Per "data richiesta" si intende il giorno non festivo in cui la richiesta scritta dell'iscritto è consegnata presso il collocatore o presso la Direzione della Società (fa fede il timbro postale di ricezione da parte della Compagnia) completa di tutta la documentazione eventualmente prevista in relazione alla singola fattispecie.

In caso di pagamento con conferimento Azienda o TFR, per data di richiesta si intende la valuta di accredito sul conto corrente della Compagnia, anche in caso di trasferimento da altro fondo pensione.

Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo in Italia, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

In particolare, la Società adotta i seguenti criteri nella determinazione del NAV di cui sopra:

- qualora alla data di rilevazione della posizione netta in valori mobiliari si verificasse una sospensione o una sostanziale limitazione degli scambi nella mezz'ora antecedente all'orario di chiusura della relativa Borsa, in caso di attivi trattati su mercati regolamentati (evento di turbativa), verrà assunto ai fini del calcolo il valore dell'attivo rilevato il primo giorno immediatamente precedente all'inizio dell'evento di turbativa. In ogni caso il valore dell'attivo verrà determinato non oltre il quinto giorno lavorativo antecedente alla data di rilevazione;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- le quote di OICR presenti nel fondo interno vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore disponibile al momento della valorizzazione della quota del fondo interno;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla BCE il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari, quale si ricava dalle evidenze patrimoniali del giorno di riferimento del calcolo del NAV, considerando che le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del fondo interno sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- gli eventuali crediti d'imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione di quote di OICR presenti nel fondo interno concorrono ad incrementare il valore del fondo interno a partire dalla data in cui sono maturati;
- l'immissione e il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al fondo interno del loro controvalore in Euro alle condizioni e alle date previste dalle condizioni ge-

nerali di contratto e secondo il principio della competenza temporale.

Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Società o di riallocazione. La Società provvede alla pubblicazione di tale valore sul sito internet www.ergoitalia.it.

Art. 10 - Valore unitario delle quote dei fondi interni

Il valore unitario della quota è espresso in divisa Euro, ed è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Il valore iniziale della quota alla data del 6 luglio 2007 è pari a 10 Euro.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente su Il Sole 24 Ore con indicazione della relativa data di riferimento.

Art. 11 - Riallocazione delle posizione maturata (switch/trasferimento) e modifica delle percentuali di allocazione dei contributi futuri

Trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di trasferire parte del valore capitale della prestazione da uno o più fondi previsti dal presente contratto verso uno o più degli altri fondi (switch), inviando richiesta scritta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A., Uff icio Gestione Tecnica Por tafoglio Vita, Via R. Pampuri 13, 20141 Milano.

Per tutta la durata contrattuale gli switch richiesti saranno soggetti ad un costo fisso pari a € 50,00. Tali spese verranno detratte mediante riduzione dell'importo reinvestito.

L'Aderente ha altresì facoltà di modificare le percentuali di allocazione dei contributi futuri, trascorsi dodici mesi dalla decorrenza del contratto e/o dall'ultima riallocazione, sia della posizione maturata (switch) che quella dei contributi futuri, inviando richiesta scritta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A., Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita, Via R. Pampuri 13, 20141 Milano.

Non sono previste spese per la modifica delle percentuali di allocazione dei contributi futuri.

Art. 12 - Diritto di riscatto - Anticipazioni

Il contratto è riscattabile esclusivamente nei casi e nei termini previsti dal Decreto.

- Per la posizione maturata nella parte della gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB", il valore di riscatto è pari alla somma:
- del capitale maturato al 1° gennaio (ricorrenza annuale del contratto) dell'anno in cui è richiesto il riscatto o l'anticipazione, rivalutato al rendimento netto della gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" nei dodici mesi precedenti il secondo mese antecedente a quello in cui è stata effettuata la richiesta per il periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio sopra menzionata e la data di richiesta;
- dei capitali acquisiti con la contribuzione successiva alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è richiesto il riscatto o l'anticipazione, rivalutati al rendimento netto della gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" nei dodici mesi

precedenti il secondo mese antecedente a quello in cui è stata effettuata la richiesta per il periodo intercorrente tra la data di accredito alla Compagnia di ogni singolo versamento e la data di richiesta.

Nel caso di riscatto parziale o di anticipazioni il capitale residuo sarà pari al valore di riscatto maturato alla data di richiesta, diminuito dell'importo riscattato o anticipato.

 Per la posizione maturata nella parte del fondo interno ERGO Previdenza ALPHA EXTRACTOR il valore di riscatto o di anticipazione è pari al controvalore delle quote calcolate nel giorno indicato nella seguante tabella.

Nel caso di riscatto parziale o di anticipazioni il capitale residuo sarà pari al valore di riscatto maturato alla data di richiesta, diminuito dell'importo riscattato o anticipato.

Tipo operazione	Giorno di riferimento
Riscatto	Il primo venerdì
	successivo alla data richiesta
	Il venerdì della
	settimana successiva
	alla data richiesta

Il valore di riscatto come sopra definito è diminuito delle spese di cui al precedente Art. 5.5.

Art. 12.1 - Modalità di esercizio del diritto di riscatto

La richiesta di riscatto parziale o totale deve essere inviata alla Compagnia, completa di tutta la documentazione di seguito indicata, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al seguente recapito: ERGO Previdenza S.p.A., Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita, Via Pampuri 13, 20141 Milano.

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, esegue i pagamenti al ricevimento della documentazione completa e comunque non oltre i sei mesi. Al fine di garantire un celere e più sicuro pagamento, la liquidazione della prestazione verrà effettuata mediante bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer), salva contraria indicazione degli aventi diritto.

Documentazione da produrre In caso di riscatto totale o parziale

- 1) A seguito di cessazione dell'attività lavorativa, la richiesta dovrà essere corredata da:
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata in carta semplice, nella quale il soggetto indichi la data di cessazione dell'attività lavorativa o lo stato di disoccupazione, dichiari il persistere di tale condizione ed il mancato percepimento di reddito da lavoro nonché la motivazione che ha dato luogo alla cessazione dell'attività lavorativa (se licenziamento, dimissioni, chiusura attività); in quest'ultimo caso (chiusura attività) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata dovrà contenere anche l'indicazione di non essere soggetto ad alcuna procedura concorsuale (allegare visura);
- codice IBAN completo (coordinate bancarie sulle quali disporre il bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer)); laddove il conto corrente risultasse intestato a Persona diversa dall'Aderente, curare la sottoscrizione anche da parte dell'intestatario del conto;

- originale di polizza, in caso di smarrimento del documento, allegare copia della denuncia presentata all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, ecc.); tale documento dovrà essere presentato solo in caso di richiesta di riscatto totale;
- fotocopia di documento di identità e codice fiscale dell'Aderente.
- A seguito di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, la richiesta dovrà essere corredata da:
- attestazione di invalidità permanente rilasciata dalla Commissione medica competente per l'accertamento degli stati di invalidità civile dalla quale risulti la riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro;
- codice IBAN completo (coordinate bancarie sulle quali disporre il bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer)); laddove il conto corrente risultasse intestato a Persona diversa dall'Aderente, curare la sottoscrizione anche da parte dell'intestatario del conto;
- originale di polizza, in caso di smarrimento del documento, allegare copia della denuncia presentata all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, ecc.);
- fotocopia di documento di identità e codice fiscale dell'Aderente

In ogni caso, in aggiunta ai documenti sopraindicati, per intervenute modifiche normative o per esigenze istruttorie, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione della posizione individuale maturata.

In caso di riscatto per decesso dell'Aderente

- certificato di morte dell'Aderente;
- originale di polizza, in caso di smarrimento del documento, allegare copia della denuncia presentata all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, ecc.);
- fotocopia del documento di identità e codice fiscale degli eredi;
- codice IBAN completo (coordinate bancarie sulle quali disporre il bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer)) per ciascun erede; laddove il conto corrente risultasse intestato a Persona diversa dall'erede, curare la sottoscrizione anche da parte dell'intestatario del conto;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata, in carta semplice, con indicazione che l'Aderente è deceduto senza lasciare testamento e con l'indicazione degli eredi legittimi (in caso di successione legittima);
- copia autentica del testamento pubblicato dal Notaio (in caso di successione testamentaria);
- atto notorio con indicazione che il testamento pubblicato è l'ultimo valido e non impugnato (in caso di successione testamentaria).

Si ricorda che in caso di erede minorenne e/o incapace di agire, oltre ai documenti richiesti, dovrà essere allegato originale o copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore all'incasso delle somme spettanti all'incapace.

In ogni caso, in aggiunta ai documenti sopraindicati, per intervenute modifiche normative o per esigenze istruttorie, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere ai/al Beneficiari/o

ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione della posizione individuale maturata.

Art. 12.2 - Modalità di esercizio del diritto di anticipazione

La richiesta di anticipazione deve essere inviata alla Compagnia, completa di tutta la documentazione indicata nell'apposito documento sulle anticipazioni, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al seguente recapito: ERGO Previdenza S.p.A., Ufficio Gestione Tecnica Portafoglio Vita, Via Pampuri 13 20141 Milano.

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, esegue i pagamenti al ricevimento della documentazione completa indicata nell'apposito documento sulle anticipazioni e comunque non oltre i sei mesi.

Art. 13 - Trasferimento verso altre forme pensionistiche

Trascorsi due anni dalla stipula del presente contratto, l'Aderente ha il diritto di trasferire la propria posizione presso un'altra forma pensionistica complementare.

Tuttavia nel caso in cui l'Aderente maturi la possibilità di accesso ad una forma pensionistica complementare, in relazione alla propria attività lavorativa, il diritto di trasferimento può essere esercitato prima che siano trascorsi due anni.

Il Capitale da trasferire alla forma previdenziale di destinazione è pari al valore della posizione maturata al momento della richiesta e definita al precedente Art. 12, al lordo dei costi di cui all'Art. 5.5, ma diminuito delle spese di cui al precedente Art. 5.3.

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti e ottenuta idonea documentazione da parte del Fondo presso il quale l'Aderente intende trasferire la propria posizione, provvede al trasferimento con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione a NG – Nuova generazione" – tar. 8012.

Art. 14 - Somma liquidabile in caso di morte dell'Aderente

Nel caso in cui l'Aderente deceda prima di aver raggiunto l'età pensionabile, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari un importo:

- 1. per la posizione maturata nella parte della gestione separata "ERGO Previdenza NUOVO PPB", pari alla somma:
 - del capitale maturato al 1° gennaio (ricorrenza annuale del contratto) dell'anno in cui è avvenuto il decesso, rivalutato al rendimento netto della gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" nei dodici mesi precedenti il secondo mese antecedente a quello in cui è avvenuto il decesso per il periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio sopra menzionata e la data di decesso.
 - dei capitali acquisiti con la contribuzione successiva alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso, rivalutati al rendimento netto della gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" nei dodici mesi precedenti il secondo mese antecedente a quello in cui è stata effettuata la richiesta di riscatto per il periodo intercorrente tra la data di accredito alla Compagnia di ogni singolo versamento e la data di decesso.

 per la posizione maturata nella parte del fondo interno ERGO Previdenza ALPHA EXTRACTOR al controvalore delle quote calcolate nel giorno indicato nella seguente tabella.

Tipo operazione		Giorno di riferimento
Liquidazioni per sinistro	Martedì	Il primo venerdì successivo alla data richiesta
	Giovedì Venerdì	Il venerdì della settimana successiva alla data richiesta

Gli importi definiti come sopra, sono inoltre maggiorati di una percentuale pari a:

- 2,00% se l'età dell'Aderente al momento del decesso è al più pari a 39 anni;
- 1,00% se l'età dell'Aderente al momento del decesso è compresa tra i 40 ed i 50 anni;
- 0,50% se l'età dell'Aderente al momento del decesso è superiore a 50 anni.

Tale maggiorazione è operante in caso di decesso dell'Aderente, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dello stesso, salvo le esclusioni e le limitazioni di cui ai successivi punti A) e B).

A) Esclusioni

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Aderente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- abuso di alcool e/o uso di sostanze stupefacenti;
- volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.

B) Condizioni di carenza

La maggiorazione non è dovuta qualora il decesso avvenga nei primi sei mesi all'adesione al PIP, salvo che non sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;

c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente punto A) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Il sopraccitato periodo di sei mesi è esteso ai primi 5 anni dall'adesione qualora il decesso dell'Aderente sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

Art. 15 - Beneficiari della prestazione

In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche.

In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 16 - Prestiti

In relazione al presente contratto non sono concedibili prestiti

Art. 17 - Opzioni a scadenza

L'Aderente al momento del pensionamento potrà scegliere di:

- percepire una parte della prestazione in forma di capitale, fino ad un massimo del 50,00% della posizione maturata (in conformità alla normativa vigente);
- convertire la rendita vitalizia rivalutabile percepibile, da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato, in una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella della persona da lui designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

I coefficienti per la conversione della rendita di opzione saranno identificati e comunicati entro 30 giorni dalla data di richiesta di esercizio dell'opzione.

La tavola demografica ed il tasso tecnico sono i medesimi della rendita vitalizia rivalutabile, come indicato nella successiva tabella E).

Art. 18 - Foro competente

Per le controversie relative al presente PIP, fatta eccezione per il caso di controversie in cui un soggetto rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005 per il quale resta ferma la competenza del Foro in cui il consumatore ha la propria residenza o il domicilio eletto se ubicato nel territorio dello Stato Italiano, è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Tabella A) Rateazione mensile

	!		Anno di	nascita		
Età pensionamento	1926 o precedenti	1927 - 1939	1940 - 1948	1949 - 1960	1961 - 1970	1971 o successivi
55	26,890166	27,582275	28,269219	28,951246	29,628575	30,301416
56	26,193013	26,890166	27,582275	28,269219	28,951246	29,628575
57	25,491289	26,193013	26,890166	27,582275	28,269219	28,951246
58	24,785647	25,491289	26,193013	26,890166	27,582275	28,269219
59	24,077939	24,785647	25,491289	26,193013	26,890166	27,582275
60	23,369160	24,077939	24,785647	25,491289	26,193013	26,890166
61	22,659174	23,369160	24,077939	24,785647	25,491289	26,193013
62	21,947790	22,659174	23,369160	24,077939	24,785647	25,491289
63	21,238704	21,947790	22,659174	23,369160	24,077939	24,785647
64	20,528064	21,238704	21,947790	22,659174	23,369160	24,077939
65	19,817309	20,528064	21,238704	21,947790	22,659174	23,369160
66	19,107132	19,817309	20,528064	21,238704	21,947790	22,659174
67	18,398608	19,107132	19,817309	20,528064	21,238704	21,947790
68	17,693123	18,398608	19,107132	19,817309	20,528064	21,238704
69	16,990424	17,693123	18,398608	19,107132	19,817309	20,528064
70	16,288100	16,990424	17,693123	18,398608	19,107132	19,817309
71	15,585517	16,288100	16,990424	17,693123	18,398608	19,107132
72	14,885093	15,585517	16,288100	16,990424	17,693123	18,398608
73	14,187550	14,885093	15,585517	16,288100	16,990424	17,693123
74	13,496690	14,187550	14,885093	15,585517	16,288100	16,990424
75	12,815754	13,496690	14,187550	14,885093	15,585517	16,288100
76	12,149033	12,815754	13,496690	14,187550	14,885093	15,585517
77	11,498658	12,149033	12,815754	13,496690	14,187550	14,885093
78	10,864825	11,498658	12,149033	12,815754	13,496690	14,187550
79	10,246452	10,864825	11,498658	12,149033	12,815754	13,496690
80	9,643126	10,246452	10,864825	11,498658	12,149033	12,815754

Tabella B) Rateazione trimestrale

	!	Anno di nascita				
Età pensionamento	1926 o precedenti	1927 - 1939	1940 - 1948	1949 - 1960	1961 - 1970	1971 o successiv
55	26,805791	27,497900	28,184844	28,866871	29,544200	30,217041
56	26,108638	26,805791	27,497900	28,184844	28,866871	29,544200
57	25,406914	26,108638	26,805791	27,497900	28,184844	28,866871
58	24,701272	25,406914	26,108638	26,805791	27,497900	28,184844
59	23,993564	24,701272	25,406914	26,108638	26,805791	27,497900
60	23,284785	23,993564	24,701272	25,406914	26,108638	26,805791
61	22,574799	23,284785	23,993564	24,701272	25,406914	26,108638
62	21,863415	22,574799	23,284785	23,993564	24,701272	25,406914
63	21,154329	21,863415	22,574799	23,284785	23,993564	24,701272
64	20,443689	21,154329	21,863415	22,574799	23,284785	23,993564
65	19,732934	20,443689	21,154329	21,863415	22,574799	23,284785
66	19,022757	19,732934	20,443689	21,154329	21,863415	22,574799
67	18,314233	19,022757	19,732934	20,443689	21,154329	21,863415
68	17,608748	18,314233	19,022757	19,732934	20,443689	21,154329
69	16,906049	17,608748	18,314233	19,022757	19,732934	20,443689
70	16,203725	16,906049	17,608748	18,314233	19,022757	19,732934
71	15,501142	16,203725	16,906049	17,608748	18,314233	19,022757
72	14,800718	15,501142	16,203725	16,906049	17,608748	18,314233
73	14,103175	14,800718	15,501142	16,203725	16,906049	17,608748
74	13,412315	14,103175	14,800718	15,501142	16,203725	16,906049
75	12,731379	13,412315	14,103175	14,800718	15,501142	16,203725
76	12,064658	12,731379	13,412315	14,103175	14,800718	15,501142
77	11,414283	12,064658	12,731379	13,412315	14,103175	14,800718
78	10,780450	11,414283	12,064658	12,731379	13,412315	14,103175
79	10,162077	10,780450	11,414283	12,064658	12,731379	13,412315
80	9,558751	10,162077	10,780450	11,414283	12,064658	12,731379

Tabella C) Rateazione semestrale

			Anno di	i nascita		
Età pensionamento	1926 o precedenti	1927 - 1939	1940 - 1948	1949 - 1960	1961 - 1970	1971 o successivi
55	26,679228	27,371337	28,058282	28,740309	29,417637	30,090478
56	25,982075	26,679228	27,371337	28,058282	28,740309	29,417637
57	25,280352	25,982075	26,679228	27,371337	28,058282	28,740309
58	24,574709	25,280352	25,982075	26,679228	27,371337	28,058282
59	23,867001	24,574709	25,280352	25,982075	26,679228	27,371337
60	23,158223	23,867001	24,574709	25,280352	25,982075	26,679228
61	22,448236	23,158223	23,867001	24,574709	25,280352	25,982075
62	21,736852	22,448236	23,158223	23,867001	24,574709	25,280352
63	21,027767	21,736852	22,448236	23,158223	23,867001	24,574709
64	20,317126	21,027767	21,736852	22,448236	23,158223	23,867001
65	19,606372	20,317126	21,027767	21,736852	22,448236	23,158223
66	18,896195	19,606372	20,317126	21,027767	21,736852	22,448236
67	18,187670	18,896195	19,606372	20,317126	21,027767	21,736852
68	17,482186	18,187670	18,896195	19,606372	20,317126	21,027767
69	16,779486	17,482186	18,187670	18,896195	19,606372	20,317126
70	16,077162	16,779486	17,482186	18,187670	18,896195	19,606372
71	15,374579	16,077162	16,779486	17,482186	18,187670	18,896195
72	14,674155	15,374579	16,077162	16,779486	17,482186	18,187670
73	13,976612	14,674155	15,374579	16,077162	16,779486	17,482186
74	13,285752	13,976612	14,674155	15,374579	16,077162	16,779486
75	12,604817	13,285752	13,976612	14,674155	15,374579	16,077162
76	11,938095	12,604817	13,285752	13,976612	14,674155	15,374579
77	11,287721	11,938095	12,604817	13,285752	13,976612	14,674155
78	10,653888	11,287721	11,938095	12,604817	13,285752	13,976612
79	10,035514	10,653888	11,287721	11,938095	12,604817	13,285752
80	9,432189	10,035514	10,653888	11,287721	11,938095	12,604817

Tabella D) Rateazione annuale

	Anno di nascita					
Età pensionamento	1926 o precedenti	1927 - 1939	1940 - 1948	1949 - 1960	1961 - 1970	1971 o successiv
55	26,426103	27,118212	27,805157	28,487184	29,164512	29,837353
56	25,728950	26,426103	27,118212	27,805157	28,487184	29,164512
57	25,027227	25,728950	26,426103	27,118212	27,805157	28,487184
58	24,321584	25,027227	25,728950	26,426103	27,118212	27,805157
59	23,613876	24,321584	25,027227	25,728950	26,426103	27,118212
60	22,905098	23,613876	24,321584	25,027227	25,728950	26,426103
61	22,195111	22,905098	23,613876	24,321584	25,027227	25,728950
62	21,483727	22,195111	22,905098	23,613876	24,321584	25,027227
63	20,774642	21,483727	22,195111	22,905098	23,613876	24,321584
64	20,064001	20,774642	21,483727	22,195111	22,905098	23,613876
65	19,353247	20,064001	20,774642	21,483727	22,195111	22,905098
66	18,643070	19,353247	20,064001	20,774642	21,483727	22,195111
67	17,934545	18,643070	19,353247	20,064001	20,774642	21,483727
68	17,229061	17,934545	18,643070	19,353247	20,064001	20,774642
69	16,526361	17,229061	17,934545	18,643070	19,353247	20,064001
70	15,824037	16,526361	17,229061	17,934545	18,643070	19,353247
71	15,121454	15,824037	16,526361	17,229061	17,934545	18,643070
72	14,421030	15,121454	15,824037	16,526361	17,229061	17,934545
73	13,723487	14,421030	15,121454	15,824037	16,526361	17,229061
74	13,032627	13,723487	14,421030	15,121454	15,824037	16,526361
75	12,351692	13,032627	13,723487	14,421030	15,121454	15,824037
76	11,684970	12,351692	13,032627	13,723487	14,421030	15,121454
77	11,034596	11,684970	12,351692	13,032627	13,723487	14,421030
78	10,400763	11,034596	11,684970	12,351692	13,032627	13,723487
79	9,782389	10,400763	11,034596	11,684970	12,351692	13,032627
80	9,179064	9,782389	10,400763	11,034596	11,684970	12,351692

Tabella E)

La tabella che segue riporta le principali caratteristiche della prestazione in rendita vitalizia rivalutabile e della rendita vitalizia rivalutabile reversibile

Tavola demografica:	
Nel periodo di godimento della rendita:	
IPS55 indifferenziata, ottenuta combinando il 20% della mortalità maschile e l'80% della mortalità femminile.	
Tasso tecnico nel periodo di differimento:	0,00%
Rendimento minimo garantito nel periodo di differimento:	1,00%
Tasso tecnico nel periodo di godimento rendita:	1,00%
Rivalutazione: in funzione del rendimento della gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB"	

Regolamento gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB"

Art. 1 - Denominazione

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di ERGO Previdenza S.p.A., e contraddistinta con il nome di gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB".

La gestione separata "Ergo Previdenza Nuovo PPB" costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all'erogazione, agli aderenti dei piani individuali pensionistici, di prestazioni pensionistiche complementari e non può essere distratto da tale fine.

La gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" è conforme alle norme stabilite dal regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà alle eventuali successive disposizioni di legge o regolamentari che venissero emanate in materia.

Art. 2 - Valuta

La valuta di denominazione in cui sono espresse le attività finanziarie inserite nella gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" è l'Euro.

Art. 3 - Periodo di osservazione per la determinazione del tasso di rendimento medio

L'esercizio della gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB", da sottoporre a certificazione, ha una durata di dodici mesi dal 1° novembre al 31 ottobre di ciascun anno solare.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio realizzato dalla gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Art. 4 - Obiettivi e politiche di investimento

La politica di investimento, in linea di principio orientata ad investimenti sicuri e di basso rischio, persegue un obiettivo di rivalutazione e consolidamento del patrimonio attraverso uno stile di gestione efficiente e mirante al conseguimento di un rendimento tale che consenta di rispettare gli impegni contrattuali assunti verso gli assicurati.

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso valori mobiliari di natura obbligazionaria in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio della gestione in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.

La selezione delle attività da inserire nella gestione viene effettuata secondo un criterio di diversificazione globale:

- · per aree geografiche, con prevalenza dell'area OCSE;
- per settori (Stati Sovrani, Enti Pubblici, settore Finanziario, settore Industriale, etc.);
- · per categorie di emittenti;

· emessi prevalentemente in Euro.

Al fine della gestione del portafoglio sono stabiliti i seguenti limiti rispetto al patrimonio della gestione in merito alle diverse macro tipologie di attivi:

- depositi bancari a vista e depositi che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo uguali o inferiori a 15 giorni nel limite massimo del 15%;
- titoli di debito ed altri valori assimilabili nel limite massimo del 100%. La macroclasse comprende titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di interesse variabile, i titoli strutturati a condizione che prevedano il rimborso a scadenza del capitale investito e le quote di OICR di tipo obbligazionario. La macroclasse comprende altresì i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione che abbiano il più elevato grado di priorità nell'emissione;
- titoli di capitale ed altri valori assimilabili nel limite massimo del 30%. La macroclasse comprende azioni, quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario. Ne fanno parte anche gli OICR che investono prevalentemente nel comparto azionario o per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente;
- i titoli di debito, i titoli di capitale ed altri valori assimilabili immessi nella gestione devono essere negoziati su mercati regolamentati e devono avere un flottante tale da assicurare che l'investimento possa essere liquidato senza effetti significativi sul prezzo del titolo, altrimenti l'emittente o chi ha intermediato la transazione deve mettere a disposizione un prezzo di riacquisto in modo che sia garantita la liquidabilità dell'investimento. I titoli non negoziati in un mercato regolamentato e su cui non sono stati stabiliti idonei accordi di negoziazione non possono in ogni caso superare il 10% degli investimenti;
- è prevista una esposizione massima verso singolo emittente pari al 5% del portafoglio; il limite è elevabile al 10% se gli investimenti in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti e mutuatari nei quali la gestione separata investa più del 5% dei suoi attivi non superano cumulativamente il 40%;
- mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative;
- investimenti alternativi nel limite massimo del 10%;
- crediti nei confronti degli assicurati e degli intermediari per premi ancora da incassare generati da meno di tre mesi;
- investimenti di tipo immobiliare purché realizzati attraverso quote di OICR.

Sono esclusi da tali limiti i titoli di debito emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o emessi da enti locali o pubblici di Stati Membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri.

Tra le attività finanziarie inseribili nella gestione sono ammes-

si strumenti finanziari derivati, quando il loro utilizzo risulta coerente con i principi di sana e prudente gestione del rischio ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, al solo scopo di proteggere il valore delle singole attività o passività o di insiemi delle stesse dai rischi a loro connessi.

Il patrimonio della gestione separata può essere investito anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo di appartenenza di ERGO Previdenza S.p.A. o con cui quest'ultima intrattiene rapporti di affari rilevanti; al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.

La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione delle attività finanziarie inserite nella gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB", ha la facoltà di conferire una delega gestionale totale o parziale delle stesse a società di gestione del risparmio appartenente o esterna al Gruppo di cui ERGO Previdenza S.p.A. fa parte; la Società, non limitando in alcun modo la propria responsabilità e senza gravare in alcun modo sulle spese attribuite alla gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB", realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

Per la gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" non sono consentite operazioni infragruppo su titoli non negoziati in mercati regolamentati ad eccezione di quelle ipotesi straordinarie che venissero deliberate dal Consiglio di Amministrazione della ERGO Previdenza S.p.A.

Analogamente, non sono consentite operazioni infragruppo su titoli negoziati in mercati regolamentati ad eccezione di quelle ipotesi straordinarie che venissero deliberate dal Consiglio di Amministrazione di ERGO Previdenza S.p.A. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione verificherà che la stessa sia attuata a condizioni di mercato, considerato congruo come criterio che il prezzo rientri nel range tra il prezzo minimo e massimo segnato nel mercato regolamentato al giorno di contrattazione e definisce le diverse tipologie di rischio ed i limiti dell'operazione, tenendo conto delle caratteristiche della controparte (in particolare, saranno considerati: la soggezione a vigilanza prudenziale, il rapporto tra la Società e la controparte, l'appartenenza o meno allo stesso gruppo assicurativo).

Art. 5 - Tipologie di polizze

La gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" è utilizzata come strumento finanziario per l'investimento e la gestione delle attività finanziarie costituite a copertura delle riserve derivanti dagli impegni assunti dalla Società ERGO Previdenza S.p.A. a fronte dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo e costituiti nel rispetto della normativa afferente la previdenza complementare di cui all'Art. 13 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

I contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili che prevedono l'inserimento delle attività finanziarie acquisite a fronte degli impegni assunti da ERGO Previdenza S.p.A. nella gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" hanno lo scopo di consentire agli assicurati di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari

del sistema obbligatorio e, pertanto, interessano quella fascia di clientela che sente tale necessità.

Art. 6 - Valore delle attività della gestione separata

Il valore della attività della gestione separata ERGO Previdenza Nuovo PPB sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa.

Art. 7 - Spese gravanti sulla gestione separata

La gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB", ai fini del calcolo del risultato finanziario della gestione medesima, sarà gravata unicamente:

- dalle spese riguardanti le attività relative al Responsabile dei piani individuali pensionistici, e
- dalle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività finanziarie inserite nella suddetta gestione separata.

Pertanto, non sono imputabili alla gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" altre tipologie di spese in qualsiasi modo sostenute.

Art. 8 - Rendimento della gestione separata

Il rendimento annuo della gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB", per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata di competenza di quell'esercizio al valore medio della gestione separata.

Per risultato finanziario della gestione separata si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza della gestione medesima, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti di cui all'Art. 7, nonché eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi ricevuti da ERGO Previdenza S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione separata, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione separata per i beni già di proprietà della Società ERGO Previdenza S.p.A.

Il valore medio della gestione separata è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione separata, determinata in base al costo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione separata.

Art. 9 - Società di revisione

La gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo speciale tenuto da CONSOB ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la quale attesta la corrispondenza della gestione al pre-

sente regolamento e provvede a certificare tutti i rendimenti utilizzati per la rivalutazione dei contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa.

In particolare la società di revisione attesta, con apposita relazione, di aver verificato:

- a) la consistenza delle attività assegnate alla gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" nel corso del periodo di osservazione nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della gestione separata stessa, secondo quanto definito all'Art. 13, comma 2, del regolamento ISVAP n. 38 oltre a quanto previsto dal presente regolamento al precedente Art. 4;
- b) la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla suddetta gestione separata nel periodo di osservazione alle disposizioni di cui agli Artt. 7 e 10 del citato regolamento ISVAP n. 38;
- c) la correttezza, ai sensi dell'Art. 7 del regolamento ISVAP n.
 38, del risultato finanziario, del conseguente tasso di rendimento medio annuo realizzato dalla gestione separata
 "ERGO Previdenza Nuovo PPB" riferito al periodo di osservazione di cui all'Art. 3 ed i rendimenti medi annui, calcolati mensilmente con riferimento ai dodici mesi immediatamente precedenti;
- d) l'adeguatezza, ai sensi dell'Art. 8 del suddetto regolamento ISVAP, dell'ammontare delle attività assegnate alla gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato da ERGO Previdenza S.p.A. alla stessa data;
- e) la conformità del rendiconto riepilogativo della gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" e del prospetto della composizione della gestione separata stessa alle disposizioni di cui all'Art. 13, del Regolamento ISVAP n. 38.

Art. 10 - Modifiche al regolamento

La Società si riserva la possibilità di apportare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali fatta eccezione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Assicurato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nella documentazione contrattuale dei piani individuali pensionistici collegati alla presente gestione separata.

Art. 11 - Modifiche della gestione separata

La Società, nell'interesse degli Assicurati, può operare la fusione o la scissione delle attività finanziarie inserite nella gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB" con o in una o più gestioni costituite da ERGO Previdenza S.p.A. ed aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali, nonché caratteristiche similari e politiche d'investimento omogenee.

La fusione o la scissione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza del servizio assicurativo offerto, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio della gestione separata.

L'operazione di fusione o di scissione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Assicurati e portata a loro conoscenza.

Art. 12 - Condizioni generali di contratto

Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni generali di contratto dei piani individuali pensionistici che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione separata "ERGO Previdenza Nuovo PPB".

Regolamento del fondo interno ERGO Previdenza Alpha Extractor

Art. 1 - Costituzione e denominazione del fondo interno

ERGO Previdenza S.p.A, di seguito denominata Compagnia, al fine di adempiere gli obblighi assunti nei confronti degli Aderenti, in base a quanto stabilito dal regolamento e dalle condizioni generali di contratto, ha costituito il fondo interno espresso in Euro suddiviso in quote denominato fondo interno ERGO Previdenza Alpha Extractor (di seguito fondo interno). Il fondo interno costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all'erogazione agli aderenti di prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine.

Art. 2 - Scopo e caratteristiche del fondo interno

Il fondo interno, attua una gestione orientata ad ottenere una crescita, nel medio periodo, del capitale investito mediante un'esposizione ai mercati obbligazionari, monetari, azionari e mediante l'utilizzo di strumenti derivati nelle modalità ammesse dalla normativa. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversi dall'Euro, è possibile un'esposizione al mercato valutario. Il fondo interno è indirizzato ad Aderenti con un orizzonte di investimento di medio periodo.

La Compagnia, nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi e le caratteristiche degli impieghi, può investire il patrimonio del fondo nelle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- a) titoli di debito, inclusi i titoli strutturati e altri strumenti ibridi che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- b) titoli di mercato monetario, ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore a sei mesi, ivi compresi i depositi bancari;
- c) liquidità;
- d) titoli di capitale;
- e) ETF;
- f) quote ed azioni emesse da OICR (Fondi Comuni di Investimento e/o SICAV):
 - assoggettati alle disposizioni delle direttive dell' Unione Europea (c.d. OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE e 2001/108/CE). In ogni caso il Fondo Interno non può essere investito in parti di uno stesso OICR armonizzato per un valore superiore al 25% del totale delle attività;
 - non assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea (c.d. OICR non armonizzati):
 - nazionali, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24/2/1998;
 - esteri, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'Art. 42 del D. Lgs. n. 58 del 24/2/1998.

In ogni caso il fondo interno non può essere investito in parti di uno stesso OICR non armonizzato per un valore superiore al 10% del totale delle attività. In ogni caso gli investimenti in parti di OICR non armonizzati non pos-

- sono complessivamente superare il 30% del totale delle attività del Fondo;
- delle seguenti categorie: liquidità, obbligazionari, azionari. In ogni caso il fondo interno non potrà investire in OICR armonizzati o non armonizzati il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 10% delle attività in altri OICR armonizzati o non armonizzati.
- È prevista la possibilità di investire in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo di cui fanno parte la Compagnia o le Società partecipanti al capitale della Compagnia stessa.
- g) strumenti derivati negoziati su mercati regolamentati, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa previdenziale vigente e sue modifiche ed integrazioni, quali future, opzioni, swap e forward.

Gli strumenti finanziari di cui sopra:

- vengono effettuati nell'ambito di un profilo di diversificazione globale, per aree geografiche (principalmente Europa, Stati Uniti d'America e Giappone). È consentito l'investimento in OICR del comparto "Paesi Emergenti" in forma residuale, con un limite massimo pari al 20% del patrimonio;
- la diversificazione viene inoltre effettuata per settori (in base alle prospettive di crescita) e per categorie di emittenti (primari emittenti scelti tra quelli che offrano le maggiori garanzie di solidità);
- possono essere espressi in valute di denominazione diverse dall'Euro fino ad un massimo del 66% del patrimonio;
- qualora rappresentati da OICR specializzati nell'investimento in titoli corporate high yield, sono ammessi fino a concorrenza del 20% del patrimonio.

Rimangono validi i limiti di investimento stabiliti dalla normativa in vigore relativamente alla copertura delle relative riserve matematiche, conformemente a quanto previsto dal D. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, dal provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, dalla circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e dalla Circolare ISVAP 551/D del 1 marzo 2005 e successive eventuali modifiche.

Il Fondo Interno è di tipo ad accumulazione.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Art. 3 - Partecipanti al fondo interno

Sono legittimati a partecipare al fondo interno, sotto qualsiasi titolo e forma, i soggetti che aderiscono a "ERGO Previdenza NG - Nuova generazione" - piano individuale pensionistico di Tipo Assicurativo - fondo pensione o ad altri piani individuali pensionistici di tipo Assicurativo - fondo pensione istituiti dalla Compagnia cui venga collegato il presente fondo interno.

Art. 4 - Destinazione dei versamenti

L'Aderente, secondo quanto stabilito nel regolamento e nel-

le condizioni generali di contratto decide di destinare i propri versamenti nel Fondo Interno costituito dalla Compagnia.

Art. 5 - Criteri di investimento del fondo interno

La Compagnia seleziona gli strumenti finanziari presenti negli attivi del Fondo Interno secondo un approccio "topdown", attraverso:

- analisi macroeconomiche per la definizione dell'asset allocation strategica;
- analisi economico finanziarie per la scelta dei singoli strumenti finanziari e dei relativi pesi nel rispetto dell'obiettivo di un'adeguata efficacia gestionale.

In relazione alla flessibilità che contraddistingue la tipologia del fondo interno, la composizione del portafoglio può subire frequenti variazioni nella ripartizione fra componente azionaria, obbligazionaria e monetaria, volta a cogliere i possibili cambiamenti di trend di breve-medio periodo, sia settoriali sia geografici.

Per quanto concerne la componente azionaria, costituiscono elementi di valutazione l'area geografica, la capitalizzazione e, nel caso specifico degli OICR, lo stile gestionale ed, in particolare, lo scostamento dal proprio benchmark.

Per quanto concerne la componente obbligazionaria, costituiscono elementi di valutazione la sensibilità ai tassi di mercato, la qualità del credito e, nel caso specifico degli OICR, lo studio del track record.

Lo stile di gestione adottato si caratterizza, quindi, per una gestione dinamica, che può comportare significative modifiche del portafoglio nel tempo.

Il Fondo Interno si caratterizza quindi per una politica di investimento attiva, volta a cogliere le occasioni che si presentano sui vari mercati. Le prospettive dei mercati porteranno a privilegiare una categoria di strumenti finanziari rispetto ad un'altra, ma il carattere flessibile della linea consente al gestore una ampia libertà di movimento, fatti salvi i limiti legislativi e regolamentari.

Il profilo di rischio viene determinato dalla Compagnia in base a numerosi fattori fra cui la categoria di appartenenza del fondo interno, la volatilità attesa delle quote, ed altri fattori di rischio quali ad esempio il rischio sistematico, il rischio specifico, il rischio di controparte, il rischio di interesse, il rischio di liquidità ed il rischio valuta. La volatilità media annua attesa del fondo interno ritenuta accettabile è pari al 10% (livello di rischio di tipo "medio").

Coerentemente con il profilo di rischio del fondo interno, e ai fini di copertura degli investimenti effettuati nonché per una gestione efficace del portafoglio, è prevista la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati. L'utilizzo degli strumenti derivati non muta il livello di rischio indicato e, in ogni caso, l'eventuale incremento di rischio deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo un'equilibrata e prudente gestione di portafoglio. Per il fondo interno le operazioni in strumenti derivati autorizzate a raggiungere questi scopi sono le sequenti:

- compravendita di contratti future ed option negoziati su

- mercati regolamentati nell'ambito di una gestione attiva dei rischi connessi ai mercati azionari ed obbligazionari;
- conclusione di contratti swap nell'ambito di una gestione attiva dei rischi connessi ai mercati obbligazionari;
- vendita a termine di valute (currency forward) nell'ambito di una politica di copertura selettiva del rischio di cambio.

Qualora gli strumenti derivati non siano negoziati su mercati regolamentati, i contratti devono essere conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero, nonché di sicura affidabilità. In ogni caso il totale dei premi pagati riconducibili ad operazioni non aventi finalità di riduzione del rischio di investimento sarà limitato al 2% del totale degli investimenti in strumenti finanziari. La normativa previdenziale vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

Per la parte del Fondo Interno costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è lasciata facoltà al gestore circa l'opportunità di coprire o meno il rischio di cambio; si precisa tuttavia che, nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera, viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e dell'eventuale componente aggiuntiva di rischio di cambio, qualora non coperto.

L'obiettivo della politica di gestione del fondo interno è duplice:

- difendere il capitale in caso di eventi negativi del mercato;
- ottenere nel medio periodo un rendimento superiore all'obiettivo di rendimento fissato in Euribor a 6 mesi +100 punti base (1,00%).

Quest'ultimo obiettivo non rappresenta in alcun caso un obbligo o garanzia di risultato.

Le operazioni effettuate sono eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle stesse.

La gestione del fondo interno e l'attuazione delle politiche d'investimento competono alla Compagnia, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo Interno, si può avvalere di un mandato in gestione non limitando in alcun modo la propria responsabilità e il costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Limiti di investimento

Fermo quanto stabilito dalla normativa vigente, gli investimenti di cui sopra devono rispettare i seguenti limiti:

Tipologia di investimento	Min	Max
Monetario	0%	20%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	100%
Mercati Emergenti (tramite OICR)	0%	20%
Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0%	50%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte strategiche d'investimento diverse nell'interesse dei partecipanti, fermi restando i limiti legislativi e regolamentari.

Parametro oggettivo di riferimento (Benchmark)

Al fondointerno è assegnato il seguente parametro oggettivo di riferimento (benchmark):

Benchmark - Indici	Peso Benchmark	Asset Class
Euribor a 6 mesi ⁽¹⁾ + 100	100%	Mercato monetario
punti base	1 1	Euro

⁽¹⁾ Il tasso Euribor a 6 mesi rappresenta il tasso interbancario di riferimento e viene diffuso giornalmente dalla federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito a 6 mesi.

Categoria di appartenenza: flessibile Profilo di rischio: medio

Orizzonte temporale minimo di investimento: 3 anni

La performance del benchmark viene rilevata con cadenza settimanale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento.

La Compagnia, nella determinazione della politica di investimento del Fondo Interno e delle relative scelte di portafoglio, non si propone di replicare la composizione del benchmark. Il rendimento del Fondo Interno può pertanto discostarsi anche in maniera significativa rispetto al rendimento del parametro di riferimento prescelto.

Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) rappresenta un valore al quale commisurare il risultato della gestione e non può essere, pertanto, ritenuto indicativo del rendimento minimo, o comunque garantito, del fondo interno stesso.

Art. 6 - Spese gravanti sul fondo interno

Le spese a carico del fondo interno sono rappresentate dalla commissione di gestione a favore della Compagnia, pari al 3% annuale calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo netto del Fondo Interno e prelevata nell'ultimo giorno di valorizzazione di ciascun trimestre.

Sul fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

Sono inoltre a carico del fondo interno:

- le imposte e tasse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti;
- gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- le spese del Responsabile del fondo.

Le predette spese vengono imputate al fondo interno attraverso una diminuzione del suo valore netto (NAV) con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota di cui all'Art. 8 del presente regolamento, ove possibile.

Sono a carico della Compagnia tutte le altre spese e oneri non esplicitamente indicati nel presente articolo.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno

Il valore complessivo netto (Net Asset Value ovvero NAV) del fondo interno è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno stesso al netto delle eventuali passività, composte principalmente dalle spese di cui all'Art. 6.

La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo Interno, conformemente ai sequenti criteri:

- il valore si riferisce al giorno lavorativo in Italia (di norma il venerdi) precedente alla data di decorrenza del contratto (di norma il lunedi). Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo;
- qualora alla data di rilevazione della posizione netta in valori mobiliari si verificasse una sospensione o una sostanziale limitazione degli scambi nella mezz'ora antecedente all'orario di chiusura della relativa Borsa, in caso di attivi trattati su mercati regolamentati (evento di turbativa), verrà assunto ai fini del calcolo il valore dell'attivo rilevato il primo giorno immediatamente precedente all'inizio dell'evento di turbativa. In ogni caso il valore dell'attivo verrà determinato non oltre il quinto giorno lavorativo antecedente alla data di rilevazione;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- le quote di OICR presenti nel Fondo Interno vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore disponibile al momento della valorizzazione della quota del Fondo Interno;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla BCE il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari, quale si ricava dalle evidenze patrimoniali del giorno di riferimento del calcolo del NAV, considerando che le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del fondo interno sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- gli eventuali crediti d'imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione di quote di OICR presenti

- nel fondo interno concorrono ad incrementare il valore del fondo interno a partire dalla data in cui sono maturati;
- l'immissione e il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al fondo interno del loro controvalore in euro alle condizioni e alle date previste dalle condizioni generali di contratto e secondo il principio della competenza temporale.

Art. 8 - Valore unitario della quota, valuta di denominazione e sua pubblicazione

Il valore unitario della quota del fondo interno è determinato settimanalmente dalla Compagnia dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato secondo l'Art. 7, per il numero complessivo di quote attribuite, entrambi relativi al giorno di riferimento per la conversione delle quote troncando il risultato alla terza cifra decimale.

Il valore unitario della quota del fondo interno sarà calcolato anche alla fine di ogni mese.

Il totale del numero delle quote attribuito, valorizzato per il loro importo, coinciderà in ogni momento con il valore delle attività del fondo interno.

Il valore unitario della quota è espresso in divisa Euro, ed è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo interno (come specificato all'Art. 6).

Il valore iniziale della quota alla data del 6 luglio 2007 è pari a 10 euro.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente su Il Sole 24 Ore con indicazione della relativa data di riferimento; è inoltre reso disponibile ed aggiornato con cadenza settimanale sul sito internet della Compagnia alla pagina www. ergoitalia.it.

Art. 9 - Scritture contabili

La contabilità del fondo interno è tenuta dalla Compagnia. Essa redige:

- il libro giornale del fondo interno, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del fondo interno;
- 2. un prospetto settimanale con l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto di ogni Fondo Interno, di cui agli Artt. 7 e 8 del presente regolamento;
- 3. entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto della gestione del fondo interno composto da:
 - note illustrative;
 - prospetto di sintesi del patrimonio del fondo interno e di determinazione del prezzo della quota alla data di chiusura dell'esercizio solare;
 - prospetto di sintesi della sezione reddituale del fondo interno del periodo di riferimento;
 - il confronto tra le variazioni del valore della quota e l'andamento del Benchmark.

Il rendiconto della gestione, così come la certificazione del rendiconto annuale, prodotta dalla Società di Revisione, verranno messe a disposizione del pubblico, secondo i termini di legge, presso la sede della Compagnia, presso le sedi periferiche e sul sito internet www.ergoitalia.it.

Art. 10 - Revisione contabile

Il Fondo Interno è annualmente sottoposto a verifica contabi-

le da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998 e successive modificazioni. Tale Società accerta, in conformità al disposto del presente regolamento e della Circolare ISVAP n. 474/D del 21/2/2002, modificata dalla Circolare ISVAP n. 551/D del 1/3/2005, la rispondenza della gestione al presente regolamento, la conformità del valore unitario della quota alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell'Art. 8 del presente regolamento, la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione e la corretta valutazione delle attività del fondo.

Art. 11 - Modifiche al presente regolamento

Il regolamento del fondo interno potrà subire delle variazioni escluse quelle meno favorevoli all'Aderente, e ciò nell'eventualità in cui vi sia un mutamento della legislazione primaria e secondaria applicabile oppure a fronte di mutati criteri gestionali.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel regolamento del piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione collegato al presente fondo interno.

Art. 12 - Eventuale fusione di fondi interni

La Compagnia, nell'interesse degli Aderenti, può operare la fusione del fondo interno con uno o più fondi interni aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali nonché caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee.

La fusione rappresenta evento di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio del fondo interno.

L'operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Aderenti. La Compagnia provvederà a determinare il valore di concambio per l'attribuzione delle quote del nuovo fondo interno.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel regolamento del piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione collegato al presente fondo interno.

Art.13 - Eventuale estinzione del fondo interno

La Compagnia può chiudere il fondo interno. In tal caso non verranno più accettati ulteriori investimenti o trasferimenti nel fondo interno cessato. L'estinzione verrà comunicata con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione collegato al presente fondo interno.